

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3529

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARTA, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BORTOLANI, CACCIA, CATTANEI, CONTU, FALCONIO, FARAGUTI, FEDERICO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FOTI, FUSARO, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MAROLI, MENSORIO, MENZIANI, NAPOLI, PATRIA, PISICCHIO, PRANDINI, PUCCI, QUIETI, ROCELLI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, SCOZIA, SINESIO, TASSONE, ZANFORLIN, ZOPPI, ZURLO**

*Presentata il 1° luglio 1982*

Modifica dell'articolo 435 del codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza, diffusa ed avvertita, di garantire a tutti i diversi gradi di giurisdizione ci induce a proporre la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 435 del codice di procedura penale, che trova frequente applicazione in corte d'assise.

La sola impugnazione nei processi di falsa testimonianza ora ammessa è il ricorso per Cassazione, e con la conseguenza che talora le circostanze ritenute false con sentenza del giudice di primo grado

di condanna dei testimoni, confermata in Cassazione, possano poi essere ritenute vere dal giudice d'appello del processo principale.

Ovviare a tale pericolo, non ipotetico, ed assicurare il doppio grado di giurisdizione — che se pur non costituzionalmente garantito è un cardine del nostro ordinamento — è possibile con la presente proposta di modifica dell'ultimo comma dell'articolo 435 del codice di procedura penale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 435 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La sentenza è soggetta alle ordinarie impugnazioni ma, quando il tribunale o la corte d'assise o la corte d'appello o la corte d'assise d'appello abbiano giudicato di un reato di competenza di un giudice inferiore, la cognizione dell'appello è demandata rispettivamente alla corte d'appello o alla corte d'assise d'appello o, nel caso di sentenza pronunciata dalla corte d'appello o d'assise d'appello, ad altra sezione o collegio della medesima corte di assise d'appello o d'appello ».